



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 79/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ADV SERVICE S.R.L.,
EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA “LO SPIFFERO” PER LA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8, DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 20 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 12 febbraio 2018 inviata dal CO.RE.COM. Piemonte alla testata giornalistica “*Lo Spiffero*”, in merito alla pubblicazione, in data 9 febbraio 2018, sul sito www.lospiffero.com, di un sondaggio politico elettorale non accompagnato dalla nota informativa nell’articolo “*PD, sondaggi da incubo: zero collegi a Torino*”, contenente altresì l’avvertimento della possibilità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ricorrere all'adeguamento spontaneo entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione, da attuarsi attraverso la pubblicazione spontanea della nota informativa;

VISTA la nota trasmessa dall'avv. Bersano in nome e per conto del dott. Bruno Barbando, Direttore della testata giornalistica "Lo Spifffero" in cui si rappresenta che:

- la testata "Lo Spifffero" non avrebbe commissionato alcun sondaggio politico elettorale, e non avrebbe neppure pubblicato i risultati di un sondaggio politico elettorale commissionato da altri di cui avesse avuto i dati;
- l'articolo oggetto di contestazione "dava, invece, conto del clima di preoccupazione che viveva la Segreteria del Partito Democratico, a seguito della diffusione di un sondaggio secondo il quale il partito non avrebbe condotto all'elezione diretta di alcun proprio candidato nei collegi uninominali alla Camera, ed in generale il clima vissuto nel quartier generale dei principali partiti impegnati nella tornata elettorale";
- l'articolo non porrebbe "l'accento sui numeri dei sondaggi o sulle sue analisi" ma darebbe conto del clima che pervade la dirigenza torinese dei vari partiti "di fronte alla lettura di dati tratti aliunde";

VISTA la nota con cui il CO.RE.COM. Piemonte ha trasmesso l'istruttoria relativa al procedimento e, non riscontrando elementi sufficienti per precedere all'archiviazione degli atti, ha chiesto all'Autorità di assumere i provvedimenti di competenza;

RILEVATO che dalla lettura dell'articolo oggetto di contestazione emerge quanto segue:

- il giornalista esordisce affermando: "... scenario da allarme rosso. Ovvero quello scattato nel Pd, a partire dal Nazareno dove si stanno studiando contromisure, dopo la lettura di uno dei sondaggi che stanno circolando in queste ore", facendo, quindi, riferimento all'esistenza di un sondaggio;
- continua poi formulando alcune osservazioni in merito alle conclusioni dedotte dal sondaggio stesso "Prima di riferire le percentuali attribuite alle principali forze politiche e coalizioni, ..." , preannunciando, quindi, la diffusione dei dati risultanti dalla rilevazione;
- il cuore dell'articolo è costituito, pertanto, dalla diffusione dei dati di un sondaggio, come si evince dalle seguenti citazioni «Partendo proprio dal centro cittadino, in quel collegio Torino 1 dove il centrodestra viene accreditato del 36% contro il 32% del centrosinistra e con i grillini fermi al 22% e Liberi e Uguali all'8%." ... "Il sondaggio condanna pure un'altra parlamentare uscente del Pd: Paola Bragantini nel collegio Torino 3 si fermerebbe al 31%, superando il M5S di 4 punti, ma rimanendo sotto di 2 rispetto al centrodestra che lì candida l'ex consigliera regionale Augusta Montaruli (fedelissima di Giorgia Meloni)" ... "...a Collegno dove il centrodestra, che schiera la leghista Sara Zambaia, è conteggiato solo di un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

punto percentuale in più rispetto al Pd che candida D'Ottavio. È quello, però, il collegio dove i grillini balzano in avanti, arrivando al 30%, cifra assegnata anche al centrosinistra, mentre LeU pure lì viene indicato come forza in grado di intercettare l'8% dei consensi. Ben 10 punti staccherebbero nel collegio di Settimo il centrodestra dal centrosinistra con quest'ultimo al 27% superato addirittura di un punto di Cinquestelle e con LeU al 6, mentre a Ivrea la débâcle piddina sarebbe davvero pesante: i dem fermi al 25, superando di 2 punti il M5s ma inceneriti dal centrodestra forte di un 45%. Grillini avanti al centrosinistra (29% contro 25%) a Moncalieri dove Forza Italia e alleati sono dati al 38% e LeU al 6. Un misero 22% al Pd a Pinerolo dove i pentastellati sfiorano il 30%, ma il centrodestra raggiunge il 40." ... "A Verbania il Pd sarebbe quasi doppiato (25% contro 49%) e dati di poco differenti disegnano lo scenario a Novara (46% centrodestra, 25 centrosinistra, 21% M5S e un deciso calo che troveremo anche in altre province per Liberi e Uguali dati al 5%). Il Pd prenderebbe esattamente la metà dei voti del centrodestra a Biella (24% contro 48, con Cinquestelle al 21% e LeU al 5%). A Vercelli le urne consegnerebbero un 44 a 27 con i grillini al 22 e l'alleanza di Pietro Grasso al 6%. Percentuale per LeU attribuita anche ad Alessandria, dove tuttavia il dato potrebbe essere più alto considerata la candidatura del senatore uscente Federico Fornaro, uomo di spicco della nuova formazione e con forte radicamento nel territorio. Comunque anche qui il Pd sconterebbe 11 punti di svantaggio rispetto al centrodestra (che ha in campo il segretario regionale della Lega Riccardo Molinari) rimanendo al palo del 28% incalzato dal M5s al 25%. Più alto il divario ad Asti: centrodestra al 43%, Pd al 25%, M5s al 24 e LeU al 6%. Cifra quest'ultima che scende di un punto a Cuneo dove a Forza Italia e alleati viene attribuito il 49% contro il 23% del Pd e il 22 del M5s. Infine Alba dove a differire rispetto al capoluogo di provincia è solo la percentuale che riguarda i democrat e i grillini, visto che questi ultimi sorpasserebbero il Pd di un punto, con Liberi e Uguali alla soglia minima del 4%";

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è stato realizzato il sondaggio"*;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *"La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il nome del committente e dell'acquirente; c) l'estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale); d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all'articolo 5.”;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che: “*In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro*”;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che: “*Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'ufficio competente comunica a tale soggetto l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata*”;

CONSIDERATO che l'art. 12, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che “*Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all'ordine dell'Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.*”;

VISTO che l'art. 10, comma 2, del *Testo unico* dei doveri del giornalista stabilisce che “*Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l'individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio”;

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell’informazione;

RITENUTO che la pubblicazione della testata giornalistica “*Lo Spiffero*” non è improntata a criteri di completezza e correttezza dell’informazione in quanto veicola al pubblico alcuni dati in percentuale senza fornire la fonte degli stessi, come richiesto dalla legge 28/2000, dal regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP e dal *Testo unico* dei doveri del giornalista;

RITENUTO di non accogliere le giustificazioni addotte dalla testata giornalistica secondo cui l’articolo darebbe esclusivamente conto dello stato d’animo dei partiti in ordine ai dati di un sondaggio, in quanto proprio i dati del sondaggio costituiscono il fulcro dello scritto contestato e, pertanto, rendono necessaria la trasparenza della fonte;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all’art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’art. 4 del regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla società ADV Service S.r.l., P.I 13249921001, testata giornalistica “*Lo Spiffero*”, di pubblicare entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sul sito www.lospiffero.com, la nota informativa del sondaggio oggetto di contestazione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio medesimo o, laddove ciò non fosse possibile, un chiarimento al pubblico circa la diffusione di dati non riconducibili ad alcun sondaggio e pertanto non rappresentativi della realtà. Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società ADV Service S.r.l. ed al CO.RE.COM. Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi